



Brescia
Infrastrutture



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CONTRATTO D'APPALTO ai sensi dei D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
AFFIDAMENTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE EDILI PRESSO IL CENTRO CIVICO CASAZZA
CUP: C84J23000390001 CIG: A00ACCD57
Ordine n. 2341850 del 13/09/2023
contratto soggetto a imposta di bollo pari a € 40,00 ex Art. 18, comma 10, D.lgs. 36/2023

TRA

Brescia Infrastrutture S.r.l. con sede legale in Brescia, Via Triumplina 14 - 25123, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03379210986, rappresentata da Marcello Peli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, abilitato ad impegnare la società stessa col presente atto, di seguito per brevità indicata "**Stazione appaltante**"

E

MR Coperture S.r.l. con sede legale in Campospinoso (PV), Via Alessandro Volta 10, capitale sociale 100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pavia al n. PV-250607, C.F. 02161210188, P. IVA 02161210188, PEC mrcoperture@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto in Campospinoso (PV), Via Alessandro Volta 10, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Michele Rizzo giusta poteri allo stesso conferiti con verbale del 05/08/2019 (di seguito, per brevità, anche solo "**Appaltatore**").



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PREMESSA	4
TITOLO I. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPALTO	5
Art. 1. Oggetto del contratto	5
Art. 2. Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 3. Ammontare del contratto	7
Art. 4. Opzione	7
Art. 5. Categorie omogenee componenti i lavori	7
Art. 6. Condizioni generali, formalità e interpretazione del contratto	7
Art. 7. Domicilio, rappresentanza e direzione del cantiere	10
TITOLO II. TEMPI DI ESECUZIONE	12
Art. 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	12
Art. 9. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	12
Art. 10. Proroghe	12
Art. 11. Inderogabilità dei termini di esecuzione	12
Art. 12. Penali	14
Art. 13. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	14
Art. 14. Sospensioni e riprese dei lavori	15
TITOLO III. DISCIPLINA ECONOMICA	16
Art. 15. Contabilità dei lavori	16
Art. 16. Anticipazione del prezzo	16
Art. 17. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	17
Art. 18. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	18
Art. 19. Ritardo nei pagamenti	18
Art. 20. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	19
Art. 21. Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a piè d'opera	20
TITOLO IV. VARIAZIONI AL CONTRATTO	21
Art. 22. Modifiche dell'Appaltatore	21
Art. 23. Variazioni al progetto e al corrispettivo	21
Art. 24. Cessione del contratto e cessione dei crediti	21
Art. 25. Variazione dei lavori	22
Art. 26. Varianti per errori od omissioni progettuali	23
Art. 27. Diminuzione dei lavori	23
Art. 28. Varianti migliorative proposte dall'Appaltatore	24
Art. 29. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	24
TITOLO V. DISCIPLINA E MODALITÀ DI ESECUZIONE	26
Art. 30. Subappalto	26
Art. 31. Pagamento dei subappaltatori	27
Art. 32. Distacco di manodopera	29
Art. 33. Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avvalimento	29
Art. 34. Disposizioni in materia di B.I.M.	30
Art. 35. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione	30
TITOLO VI. ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	31
Art. 36. Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva	31
Art. 37. Obblighi assicurativi	31
Art. 38. Adempimenti in materia di sicurezza	33
Art. 39. Ulteriori adempimenti in capo all'Appaltatore	34
TITOLO VII. CONTROVERSIE	39



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Art. 40.	Riserve e contestazioni.....	39
Art. 41.	Accordo bonario e transazione	39
Art. 42.	Definizione delle controversie	39
TITOLO VIII.	ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI	40
Art. 43.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	40
Art. 44.	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	41
Art. 45.	Risoluzione del contratto.	42
Art. 46.	Adempimento per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio	43
Art. 47.	Danni per causa di forza maggiore	44
Art. 48.	Clausola di rinegoziazione	44
Art. 49.	Casi particolare di penali e deprezzamenti	45
Art. 50.	Conformità agli standard sociali	45
Art. 51.	Tracciabilità dei pagamenti	46
Art. 52.	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	47
Art. 53.	Anticorruzione e responsabilità 231/2001	47
TITOLO IX.	DISPOSIZIONI FINALI	50
Art. 54.	Disciplina antimafia	50
Art. 55.	Foro competente	50
Art. 56.	Trattamento dei dati personali	50
Art. 57.	Spese contrattuali, imposte, tasse	50
Art. 58.	Clausola risolutiva espressa.....	51
Art. 59.	Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	52



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PREMESSA

1. Brescia Infrastrutture S.r.l. è una società in house del Comune di Brescia, che svolge attività strumentali in favore dello stesso in forza del Contratto di Servizio, Rep. n. 1418 del 26.05.2022, per l'esecuzione di specifici interventi su aree e immobili di proprietà dell'Amministrazione.
2. il Comune di Brescia è proprietario del Centro Civico Casazza e, nella previsione di implementare la struttura, ha programmato la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della stessa.
3. l'intervento in oggetto è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", finanziato dall'unione europea – NextGeneration EU.
4. con richiesta, protocollo n. 0242986/2023, il Comune di Brescia ha chiesto la disponibilità di Brescia Infrastrutture S.r.l., ai sensi del sopracitato Contratto di Servizio, ad assumere l'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo impianti e affidamento dei lavori per l'intervento in oggetto, e la Società ha accettato l'incarico con nota P.G. 2778/23.
5. il Comune di Brescia ha conseguentemente affidato a Brescia Infrastrutture S.r.l., con Contratto Riferimento Pratica n. 23/I Ed_Civ_Soc, gli incarichi indicati in precedenza.
6. il progetto esecutivo redatto e consegnato da Brescia Infrastrutture S.r.l. è stato validato con atto P.G. 0274272/2023 del 01/09/2023, e approvato con Determinazione dirigenziale n. 2240 del 04/09/2023.
7. Con Determina a contrarre n. 38 del 04/09/2023, la Stazione appaltante ha indetto e avviato ai sensi del D.lgs. 36/2023, apposita procedura di affidamento diretto, mediante il portale telematico di e-procurement denominato Tuttogare in uso alla stessa, per l'affidamento di lavori di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico e opere edili presso il Centro Civico Casazza.
8. L'importo a base di gara è pari a € 128.712,41 (Euro Centoventottomilasettecentododici/41), I.V.A. di legge esclusa, comprensivi di € 3.048,20 (Euro Tremilaquarantotto/20) per oneri della sicurezza e di € 26.749,72 (Euro Ventiseimilasettecentoquarantanove/72) per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso.
9. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'Art. 41, comma 13, del Codice dei contratti, con i seguenti criteri:
 - a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia, pubblicato a gennaio 2023, con gli adeguamenti e gli eventuali scostamenti evidenziati nella documentazione progettuale e, ove non previsti dal citato prezzario, sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera;
 - b) quanto al costo della manodopera i relativi importi sono individuati dettagliatamente nell'elaborato «Quadro di incidenza della manodopera» integrante il progetto a base di gara, sulla base degli importi determinati delle incidenze riportate nel prezzario di cui alla lettera a) determinate sulla base delle apposite tabelle redatte dal Ministero del Lavoro;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- c) tutti gli importi indicati nel presente documento sono sempre al netto dell'I.V.A. alle aliquote di legge.
10. A seguito dell'esperimento della gara, previo esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi dell'Art. 17, comma 5, del Codice dei contratti, con provvedimento P.G. 3179/23 del 08/09/2023, l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato all'Appaltatore, che ha presentato un ribasso pari al 22,00%, per l'importo contrattuale di € 101.066,29 oltre IVA, come da allegata offerta economica, che qui si intende integralmente trascritta a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata.
 11. Sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP C84J23000390001 - CIG: A00ACCD57.
 12. Ai fini della stipula del presente contratto è stata acquisita tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
 13. Nei confronti della società è stata accertata la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto e negli atti progettuali, all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 36/2023 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità, nonché al rispetto della normativa vigente, dell'ambiente, della salute e della sicurezza nonché della migliore pratica disponibile. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque compiuta secondo le normative in vigore al momento dell'appalto, le regole dell'arte e la *best practice*. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'Art. 1374 del Codice civile. Per tutto quanto non previsto trova applicazione il D.M. n. 49 del 2018.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: Brescia Infrastrutture S.r.l.;
 - b) descrizione sommaria: realizzazione di impianto fotovoltaico presso il Centro Civico Casazza, con relative opere edili connesse;
 - c) ubicazione: Via Casazza, Brescia; **NUTS: ITC47**.
3. Sono comprese nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e nella documentazione di progetto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara.
4. Della documentazione di cui al comma 3 l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

5. L'intervento oggetto del presente appalto è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", finanziato dall'unione europea – NextGeneration EU.

Art. 2. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il CSA e i documenti di progetto e, in ogni caso:
 - tutte le tabelle integranti lo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - b) la Richiesta d'offerta;
 - c) l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in fase di gara;
 - d) il PSC e le relative proposte integrative di cui all'Art. 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, le quali ultime entrano a far parte del contratto man mano che vengono accolte formalmente dal CSE;
 - e) il POS o i POS se più di uno, che entrano a far parte del CSA man mano che vengono redatti e trasmessi al CSE debitamente sottoscritti dall'impresa;
 - f) il cronoprogramma di cui all'Art. 40 del DPR 207/2010 e dell'Art. 18 dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti;
 - g) la garanzia definitiva di cui all'Art. 36 e le polizze di assicurazione di cui all'Art. 37;
 - h) tutta la documentazione integrante il progetto;
 - i) le Quality Control Sheet previste per le lavorazioni inerenti all'appalto in oggetto;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023;
 - b) il DPR 207/2010, per quanto applicabile;
 - c) il Decreto n. 81 del 2008;
 - d) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;
3. Non fanno, invece, parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Contratto;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili all'Art. 100 del D.lgs. 81/2008 (PSC).
4. Costituisce, inoltre, elemento contrattuale vincolante per la progettazione definitiva-esecutiva, lo studio di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi delle Linee guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108), posto a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, verificato, validato e approvato dall'Amministrazione Comunale.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

5. Nel corso di esecuzione del Contratto l'Appaltatore dovrà garantire la validità delle certificazioni prodotte in gara. Per tale motivo l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante i relativi certificati aggiornati.

Art. 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall'Appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella misura del 22,00% (ventidue/00 per cento), ammonta a **€ 101.066,29 (Euro Centounomilasessantasei/29)**, di cui:
 - a) € 98.018,09 (Euro Novantottomiladiciotto/09) per lavori;
 - b) € 3.048,20 (Euro Tremilaquarantotto/20) per costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - c) € 26.749,72 (Euro Ventiseimilasettecentoquarantanove/72) per costi della manodopera, inclusi nell'importo lavori.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..
3. In merito alla contabilizzazione degli importi dell'appalto di rimanda alla Sezione 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Per la suddivisione in categorie di lavorazione si rimanda a quanto previsto dall'Art. 2 della Richiesta d'offerta e per le categorie contabili al successivo Art. 5.

Art. 4. Opzione

1. Per l'affidamento in oggetto non sono previste opzioni ex Art. 120, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti.

Art. 5. Categorie omogenee componenti i lavori

1. Per i lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'Art. 32, comma 6, dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, sono individuate le seguenti categorie omogenee che compongono i lavori:

N.	Categorie omogenee	Importo (€)	Incidenza %
1	Fornitura e posa di impianto fotovoltaico con potenza complessiva per singolo impianto da 1 fino a 6 Kwp	98.480,88	78,37
2	Fornitura e posa in opera di un sistema anticaduta costituito da parapetti perimetrali permanenti	27.183,33	21,63
Totale		125.664,21	100,00

2. Fermo restando quanto previsto all'Art. 17 del presente contratto, pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Art. 6. Condizioni generali, formalità e interpretazione del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

2. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo sono parte integrante del contratto. Tuttavia, non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.
3. Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art. 3.
5. Il contratto è stipulato **"a corpo"**. L'importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione della gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatte salve le previsioni in materia di revisione dei prezzi.
6. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. I prezzi dello «elenco prezzi unitari» di cui all'Art. 31 dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 8, ai quali è applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
7. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 6 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'Art. 120 del Codice dei contratti o ai sensi del CSA, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 29.
8. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
9. In caso di norme del contratto, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
10. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli Artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.
11. Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale insufficienza di rappresentazione di particolari costruttivi o di specifiche che siano comunque rilevabili da altri documenti di progetto o elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal CSA, oppure che siano indispensabili, secondo la buona tecnica costruttiva, alla realizzazione di lavorazioni, componenti, strutture o impianti, e tale indispensabilità sia agevolmente rilevabile con le ordinarie conoscenze professionali dell'Appaltatore. In tale eventualità, compete al DL, sentito il progettista e il RUP, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, contestazioni o riserve, secondo quanto previsto dal contratto. Tali circostanze possono riferirsi, in tutto o in parte, a lavorazioni, materiali e componenti di qualsiasi genere.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

12. La disciplina del presente contratto riferita all'Appaltatore, si applica anche agli operatori economici organizzati in aggregazioni tra imprese in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario, aderenti ad un contratto di rete o in G.E.I.E..
13. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel contratto, salvo che ne sia disposta la loro prevalenza con provvedimento espresso del RUP, secondo la disciplina e le competenze previste dall'ordinamento.
14. Nel presente contratto:
 - a) i valori cifra assoluta si intendono in euro e I.V.A. esclusa;
 - b) i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
15. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità dell'Appaltatore di avere direttamente o con delega a personale dipendente:
 - a) esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - b) preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - c) effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
16. Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dal CSA, in quanto parte integrante del contratto d'appalto, trova applicazione il d.m. n. 49 del 2018 per quanto non previsto dal Codice dei contratti e relativi allegati, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente contratto. In ogni caso:
 - a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
 - b) la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

fissa ed invariabile.

17. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della documentazione di gara e del progetto a base di gara, dei relativi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, anche di natura tecnica, in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla loro realizzabilità, all'accessibilità alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere l'appalto e sull'offerta presentata.
18. Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla DL. Le approvazioni da parte della DL, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale realizzatore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.
19. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori, deve attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 7. Domicilio, rappresentanza e direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'Art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145 e dell'Art. 3-bis del CAD, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Campospinoso, all'indirizzo Via Alessandro Volta 10, presso Pavia.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto si intendono ritualmente ed efficacemente effettuate se fatte con una delle seguenti modalità:
 - a) al domicilio di cui al comma 1, mediante:
 - posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale risultante dalla C.C.I.A.A. o dalla Banca dati «INI.Pec» gestita dal Ministero dello sviluppo economico;
 - posta elettronica ordinaria all'indirizzo comunicato dall'Appaltatore;
 - raccomandata postale con avviso di ricevimento;
 - b) consegna nelle mani del Rappresentante dell'Appaltatore o del Direttore di cantiere.
3. Ogni comunicazione effettuata al Direttore di cantiere, si intende efficacemente e validamente effettuata all'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'Art. 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati secondo le modalità previste dalla documentazione di gara e verso le coordinate comunicate dall'Appaltatore nel rispetto della normativa inerente alla tracciabilità dei flussi.
5. Ai sensi dell'Art. 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, il Signor Rizzo Michele, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 5.

6. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT78Z0306955688100000002715 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo – Agenzia di Broni (PV), ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
7. Ai sensi dell'Art. 4 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
8. Il Direttore di Cantiere deve essere presente in cantiere durante tutto il corso dei lavori sia per garantire la sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, che per seguire tutte le lavorazioni ed eseguire tutti i saggi e prove che ritiene opportuno o che siano richiesti dalla DL per accertare l'idoneità dei terreni interessati e dei materiali da impiegare nella costruzione, onde assicurarne la perfetta esecuzione e stabilità delle opere, comprese le opere provvisorie. Il Direttore di cantiere deve fornire tutti i dati necessari alla compilazione del Giornale dei lavori che gli siano richiesti dalla DL e che questa ritenga di non dover assumere direttamente, quali:
 - a) la presenza giornaliera sul cantiere di mezzi meccanici e risorse umane;
 - b) i risultati delle prove effettuate, le date e modalità di esecuzione delle opere ed ogni altra utile notizia sullo stato ed avanzamento dei lavori;
 - c) ogni altro evento rilevante sull'andamento dei lavori che la DL non abbia già provveduto ad annotare, compreso quanto previsto dall'Art. 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.
9. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
10. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. Ogni variazione del soggetto di cui al comma 6 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

TITOLO II. TEMPI DI ESECUZIONE

Art. 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. In merito agli adempimenti richiesti precedentemente all'inizio lavori nonché alle modalità operative di consegna dei lavori si rimanda alle previsioni del CSA, Sezione 2.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 90 (novanta) naturali consecutivi**, come da offerta tempo presentata dall'Appaltatore in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'Art. 4 del CSA; l'ultimazione è accertata con le modalità di cui all'Art. 11 del CSA.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 2 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che può fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'Art. 12 del CSA, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. Il termine per ultimare i lavori può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente Contratto e dal CSA.

Art. 9. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. L'Appaltatore è tenuto alla consegna di un programma esecutivo dei lavori, secondo i contenuti e nel rispetto dei termini indicati all'Art. 6 del CSA.
2. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 6, comma 2, del CSA.
3. L'Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto delle tempistiche indicate nel programma esecutivo dei lavori, secondo l'ordine di esecuzione delle lavorazioni previste, e ha l'onere di informare la DL di ogni scostamento agli stessi in fase di esecuzione, fermo restando il rispetto dei termini di esecuzione generali previsti dal contratto d'appalto.

Art. 10. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata secondo le modalità e le tempistiche previste all'Art. 7 del CSA.
2. La richiesta è presentata al DL che la trasmette tempestivamente al RUP corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP; il RUP può prescindere dal parere della DL se questa non si esprime entro 10 (dieci) giorni e, in ogni caso, può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. Se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

all'Art. 8, ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

4. La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti costituisce rigetto della richiesta.
5. Trova altresì applicazione l'Art. 121, comma 8, del Codice dei contratti.

Art. 11. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, quali l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua e l'allontanamento delle acque reflue;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL, dal CSE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle opere di qualunque genere e tipo, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente autorizzati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal Capitolato generale;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall'Autorità giudiziaria o anche in via cautelare dagli organi di polizia giudiziaria, in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'Art. 14 del Decreto n. 81, fino alla relativa revoca della sospensione;
 - j) il ritardo nell'inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell'Appaltatore di richiedere il subappalto di lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessità di attendere l'esito del procedimento di autorizzazione di cui all'Art. 119, commi 2 e 7 del Codice dei contratti, ovvero di cui all'Art. 30 del presente contratto.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

all'Art. 10, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 14 o la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 12.

Art. 12. Penali

1. Ai sensi dell'Art. 126, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale **pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale**.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti, ai sensi dell'Art. 4 del CSA;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. Le penali di cui al comma 2, lettera c), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e all'importo dei lavori ancora da eseguire; non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
4. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato di cui all'1.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione appaltante si riserva il diritto di applicare l'Art. 45 in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi né influisce sulle penali e sui deprezzamenti di cui all'Art. 49.
7. Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al comma 1, per le cause, nella misura alle condizioni di cui all'Art. 49 del presente contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure sanzionatorie previste da altre disposizioni di legge, di regolamento o del presente contratto.

Art. 13. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4, del Codice dei contratti, quando:
 - a) determini l'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale;
 - b) superi il termine contrattuale di 30 (trenta) giorni, oppure sia tanto grave da ritenere che il



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

termine contrattuale non sia rispettato e sia apprezzabilmente tale da superare il termine contrattuale nella misura indicata.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 12, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma esecutivo dei lavori per propria grave negligenza può produrre la risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4, del Codice dei contratti.
5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'Art. 36.
6. Ai fini del procedimento di risoluzione del contratto trova applicazione l'Art. 45, in quanto compatibile.

Art. 14. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'Art. 121 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

TITOLO III. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 15. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo le previsioni di cui alla Sezione 3 del CSA.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi dell'Art. 12, comma 3, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti e dell'Art. 16 del CSA, in quanto compatibile.
5. I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 16. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'Art. 125, comma 1, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti. L'anticipazione è da erogare solo entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'Art. 17, comma 8, del Codice dei contratti, quale unica condizione indispensabile. L'anticipazione è erogata esclusivamente previa richiesta scritta dell'Appaltatore nonché alle condizioni di cui all'Art. 125 del Codice dei contratti. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'Art. 1282 Codice civile.
2. Per effettivo inizio dei lavori si intende la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia edilizia e urbanistica, con riferimento all'Art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, e in ogni caso le condizioni che rendono palese l'effettivo intendimento dell'Appaltatore di eseguire e avanzare regolarmente nella realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale scopo la mera predisposizione del cantiere, le opere provvisoriale, le forniture a piè d'opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in funzione dell'entità e della consistenza oggettiva del lavoro, non creano valore aggiunto quali gli scavi e le demolizioni. A tal scopo non sono idonei lavori fittizi o simbolici, non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento dell'Appaltatore di procedere all'esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.
3. L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'anticipazione, ove erogata, è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi imputabili all'Appaltatore, e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 18, l'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle previsioni di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'Art. 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).
6. La Stazione appaltante provvede all'escussione della garanzia in caso di revoca dell'anticipazione, oppure nel caso di recupero necessario alla soddisfazione dei crediti certi ed esigibili vantati dai subappaltatori, dall'Erario o dagli Enti previdenziali, ove il credito vantato dall'Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante non sia sufficientemente capiente, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 17. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL») ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi della Sezione 3, raggiunge un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all'Art. 12, comma 1, lettere c) e d), dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.
2. Gli Stati di avanzamento lavori sono redatti secondo le modalità, i contenuti e le tempistiche previste all'Art. 18 del CSA.
3. I corrispettivi di cui agli Stati Avanzamento Lavori sono liquidati entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento, fatto salvo l'eventuale differimento di cui all'Art. 18, comma 6, del CSA.
4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Art. 1666, secondo comma, del Codice civile. Si richiama



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ogni previsione del CSA, Art. 19, inerente al pagamento della rata di saldo.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'Art. 117, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'Art. 12.

Art. 18. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'Art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'Art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, come previsto dall'Art. 44;
 - b) agli adempimenti di cui all'Art. 30 e all'Art. 31 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui ai predetti articoli;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 51 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'acquisizione, ai fini dell'Art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del revisore, del collegio sindacale o del sindaco unico dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, se esistenti, o per imprese non dotate di revisori né di sindaci, del professionista intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile maturata prima dell'erogazione del pagamento;
 - e) alla consegna di copia delle Quality Control Sheet, applicabili alle lavorazioni eseguite, attestanti l'avvenuta effettuazione dei controlli previsti;
 - f) ai sensi dell'Art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'Art. 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi.

Art. 19. Ritardo nei pagamenti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al presente contratto. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto o della rata di saldo, trascorso il termine di cui al comma 1, per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'Art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'Art. 1460 del Codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 20. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.

1. Ai sensi dell'Art. 60 del Codice dei contratti al presente contratto si applica la revisione dei prezzi, limitatamente ai materiali di costruzione, alle condizioni, nelle quantità e con i limiti di cui alla predetta norma. Al di fuori di quanto previsto dalla normativa vigente, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trovano applicazione l'Art. 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.
2. La clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini dell'attivazione della procedura di revisione dei prezzi è necessaria espressa richiesta dell'Appaltatore alla Stazione appaltante ovvero formale comunicazione scritta da parte della Stazione appaltante. La clausola di revisione dei prezzi è applicata esclusivamente alle lavorazioni non ancora eseguite dall'Appaltatore.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 2, si utilizza l'indice sintetico di costo di costruzione elaborato dall'ISTAT, identificati secondo quanto previsto dall'Art. 60, comma 4, del Codice dei contratti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

4. La copertura per i maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi è identificata secondo quanto previsto all'Art. 60, comma 5, del Codice dei contratti. Per le modalità operative della procedura di revisione dei prezzi si rimanda all'Art. 20 del CSA.
5. Trovano applicazione al presente appalto le previsioni di legge nell'ambito della compensazione delle lavorazioni eseguite dall'Appaltatore.

Art. 21. Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a pié d'opera

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

TITOLO IV. VARIAZIONI AL CONTRATTO

Art. 22. Modifiche dell'Appaltatore

2. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o al verificarsi di una condizione di cui all'Art. 124, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'Art. 14 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro si applica la previsione del comma 3 della norma sopra richiamata. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo Art. 124, commi 4 e 5 del Codice dei contratti.
3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
 - a) in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente l'Art. 68, comma 17, e l'Art. 97 del Codice dei contratti;
 - b) ai sensi dell'Art. 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire e il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.
4. Se l'Appaltatore è un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o un consorzio stabile, al verificarsi di una condizione ostativa di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti relativamente a un consorziato indicato per l'esecuzione, può chiedere la sostituzione del consorziato previa tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e accertamento dell'assenza dei motivi di esclusione di cui ai citati Artt. da 94 a 98.

Art. 23. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'Art. 120 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Art. 24. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'Art. 119, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto di appalto con la conseguente perdita della cauzione prestata dall'Appaltatore e la sua rinuncia a qualsiasi beneficio equitativo.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al subentro nel contratto di cui all'Art. 120, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti.
3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'Art. 120, comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. Resta fermo che:

- a) la cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo se questa non la rifiuta con comunicazione scritta al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
 - b) la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.
4. Non possono essere oggetto di cessione le somme:
- a) già corrisposte a qualsiasi titolo all'Appaltatore o ai suoi subappaltatori;
 - b) devolute o da destinare a pagamenti della Stazione appaltante in sostituzione dell'Appaltatore, ai sensi dell'Art. 11, comma 6, del Codice dei contratti;
 - c) previste in contratti di subappalto già autorizzati che, in forza di tali contratti, si presumono di competenza dei subappaltatori per i quali è previsto il pagamento diretto ai sensi dell'Art. 31.

Art. 25. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all'Art. 120, comma 9, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere. Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla Stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e l'Appaltatore:
 - a) è tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori;
 - b) non può chiedere la risoluzione del contratto e non può recedere dallo stesso.
2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi dell'Art. 29.
3. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento del RUP, che deve riportare l'eventuale differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'Art. 8, nella misura strettamente indispensabile, in ogni caso:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva, che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Le eventuali varianti devono essere adottate secondo le casistiche ed entro i limiti indicati all'Art. 120 del Codice dei contratti.
 5. In caso di varianti eccedenti i limiti di cui al comma 4, trova applicazione l'Art. 45.
 6. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell'Art. 120 del Codice dei contratti:
 - a) ai sensi del comma 5 della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, purché non sostanziali ai sensi dei commi 6 e 7 dello stesso articolo;
 - b) ai sensi del comma 3 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.
 7. Per contro, è fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla DL. La Stazione appaltante ha diritto a far demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che questo avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.
 8. In caso di variante la DL redige una perizia secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia nonché secondo quanto disciplinato all'Art. 10 del CSA. Relativamente al diverso importo dei lavori, è concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC di cui all'Art. 28 del CSA con i conseguenti adempimenti di cui all'Art. 29 del CSA, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'Art. 30 del CSA.

Art. 26. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'Art. 120, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti, ferma restando la responsabilità del progettista, le varianti sono consentite per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, che si rendessero necessarie, che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico il valore della modifica sia al di sotto del 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, che non superino le soglie di cui all'Art. 14 del Codice dei contratti e che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto, senza la necessità di una nuova procedura. Il rimedio agli errori od omissioni progettuali è a totale cura e carico dei titolari della progettazione. Se questi non sono più disponibili o la Stazione appaltante ritenga che sia venuto meno il rapporto fiduciario e legittime aspettative ad una nuova progettazione corretta, le relative spese sono comunque imputate agli stessi responsabili.
2. Se le varianti per errori od omissioni progettuali comportano un maggior onere che eccede i limiti di cui al comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all'Art. 45.

Art. 27. Diminuzione dei lavori

1. È facoltà della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell'Art. 120, comma 9, del Codice dei



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

contratti, l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo di contratto. In tal caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del contratto è costituito dall'importo del contratto originario aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente già riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli Artt. 210 e 212 del Codice dei contratti.
3. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione è comunicata tempestivamente all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento dell'esecuzione dei quattro quinti dell'importo contrattuale e prima che siano state iniziate le lavorazioni oggetto di riduzione.

Art. 28. Varianti migliorative proposte dall'Appaltatore

1. La Stazione appaltante, ritenuto che il progetto a base non sia suscettibile di variazioni arbitrarie o comunque estranee ai casi di cui all'Art. 120 del Codice dei contratti, non applica l'Art. 5, comma 10, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti, per cui l'Appaltatore non può proporre alla DL variazioni di sua esclusiva ideazione che comportino una variazione dell'importo originario dei lavori.

Art. 29. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. La valutazione dei lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto dalla DL è effettuata con l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'Art. 35 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.
3. Non sono prese in considerazione dalla DL le richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'Appaltatore.
4. I nuovi prezzi vengono formati:
 - a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Regione competente per territorio, vigente al momento dell'offerta, qualora applicabile in relazione alla tipologia dei lavori;
 - b) deducendoli mediante ragguglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto;
 - c) se è impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario di cui alla lettera a), o, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore;
 - d) nella determinazione dei nuovi prezzi, si deve tener conto degli adeguamenti e delle compensazioni di cui all'Art. 20 del presente contratto, ove applicabili in ragione della sussistenza delle condizioni temporali e oggettive di cui alle norme ivi citate.
5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Essi sono approvati dal RUP e, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

6. In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la DL contabilizza secondo i prezzi che ritenga equi. Se l'Appaltatore non iscrive riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'Art. 20, i prezzi si intendono definitivamente accettati.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

TITOLO V. DISCIPLINA E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art. 30. Subappalto.

1. L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall'Art. 119 del Codice dei contratti con le precisazioni vincolanti di cui alla presente Sezione; il subappalto è previsto limitatamente a quanto dichiarato dall'Appaltatore in fase di gara in riferimento alle attività che intenda subappaltare.
2. Ai sensi dell'Art. 119, comma 6, del Codice dei contratti, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e le prestazioni oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
3. Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto delle condizioni di cui all'Art. 119 del Codice dei contratti.
3. Tutte le lavorazioni di cui al comma 3 possono comunque essere subappaltate a subappaltatori qualificati iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'Art. 1 della legge n. 190 del 2012 (white list), ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'Art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016 (imprese operanti nella ricostruzione nei comuni interessati agli eventi sismici del 2016).
4. Le prestazioni oggetto di subappalto possono essere a loro volta oggetto di subappalto, con previsione di un unico ulteriore livello di subappalto, oltre il quale non sarà concessa autorizzazione. Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti degli ulteriori subappaltatori nonché l'obbligo di comunicazione e acquisizione di esplicita autorizzazione anche per i c.d. subappalti a cascata. Il c.d. subappalto a cascata è limitato alle attività per cui è stato autorizzato il subappalto in precedenza ed eventuali scostamenti dovranno essere debitamente comunicati e sottoposti ad autorizzazione, secondo le previsioni del contratto d'appalto. Ai subappalti c.d. a cascata è applicata la ogni previsione della disciplina in materia di subappalto.
5. Il subappalto, in ogni caso nei limiti e alle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, è obbligatorio per le categorie scorporabili o per la parte di categorie scorporabili di cui all'Art. 6, comma 2, lettera b) per la quale l'Appaltatore non è in possesso di adeguata qualificazione e si è qualificato solo mediante l'assorbimento nella categoria prevalente ai sensi dell'Art. 30, comma 1, secondo periodo, dell'Allegato II.12 al Codice dei contratti. Restano ferme la necessità di apposita richiesta e conseguente rilascio della pertinente autorizzazione. L'impegno di cui al presente comma non è surrogabile dalla dichiarazione di indicazione dei lavori subappaltabili di cui al comma 2.
6. La disciplina per le richieste di subappalto per lo specifico affidamento è prevista all'Art. 9 del CSA. La medesima disciplina è da applicarsi alle comunicazioni obbligatorie dei subcontratti, non qualificati come subappalti secondo le previsioni di cui all'Art. 119 del Codice dei contratti.
7. L'importo indicato nella richiesta di subappalto, qualora autorizzato, è da intendersi quale massimo eseguibile da parte del subappaltatore; eventuali superamenti di tale limite devono essere comunicati alla Stazione appaltante prima dell'esecuzione dei lavori eccedenti e devono essere espressamente autorizzati. In caso di violazione da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore, la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Stazione appaltante riconosce a titolo di subappalto esclusivamente quanto autorizzato ed espressamente indicato in fase di contabilizzazione.

8. Il subappalto non autorizzato o in violazione delle disposizioni del presente articolo, dell'Art. 9 del CSA nonché della normativa vigente in materia, costituisce inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'Art. 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
9. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'Art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi dall'Art. 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).
10. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'Art. 32 del CSA, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 31. Pagamento dei subappaltatori

1. In assenza delle fattispecie di cui all'Art. 119, comma 11, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante non prevede il pagamento diretto del subappaltatore e corrisponde l'importo dovuto all'Appaltatore, il quale ha l'onere di riconoscere al subappaltatore quanto dovuto per l'attività effettivamente svolta dallo stesso.
2. Nei casi in cui non sia previsto il pagamento diretto, l'Appaltatore ha l'onere di dimostrare alla Stazione appaltante l'avvenuto versamento degli importi dovuti al subappaltatore.
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto del subappaltatore nei casi di cui all'Art. 119, comma 11, del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'Art. 119, comma 6, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, come previsto dal comma 11, lettera c), esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'Art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
5. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e specificando altresì:
 - a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'Art. 17 del CSA;
 - b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni oggetto del subappalto;
 - c) l'individuazione delle categorie delle lavorazioni, tra quelle di cui all'Art. 5 del presente contratto d'appalto e all'Art. 2 della Richiesta d'offerta, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e oggetto del contratto di subappalto e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all'allegato «B» del DPR 207/2010;
 - d) la dimostrazione che le somme di pertinenza del subappaltatore sono conformi al trattamento retributivo e contributivo previsto all'Art. 43, in ottemperanza dell'Art. 119, comma 12, del Codice dei contratti;
 - e) l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuale sugli importi dovuti al



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- subappaltatore;
- f) le fatture del subappaltatore devono fare preciso riferimento ai prezzi, alle quantità e alle prestazioni previste dal contratto di subappalto depositato, in coerenza con le informazioni di cui alla lettera d).
6. Il subappaltatore, se microimpresa o piccola impresa, nei casi di cui al comma 11, lettera a), dell'Art. 119 del Codice dei contratti, può rinunciare al pagamento diretto mediante clausola espressa contenuta nel contratto di subappalto o mediante comunicazione scritta recapitata in tempo utile alla Stazione appaltante, prima della contabilizzazione dei lavori eseguiti in subappalto in fase di emissione dello Stato di avanzamento; in ogni caso:
- la rinuncia non ha efficacia nei casi di cui al comma 11, lettera b), dell'Art. 119;
 - la rinuncia può essere revocata, con le stesse modalità, nei casi di cui al presente comma 5;
 - nel caso di rinuncia al pagamento diretto, il pagamento all'Appaltatore è subordinato agli adempimenti di cui al precedente comma 2.
7. Ai sensi dell'Art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA;
 - all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, comprovato dalle fatture di cui al precedente comma 2, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
8. La Stazione appaltante, prima dei pagamenti a favore dei subappaltatori:
- deve tenere conto dell'erogazione delle somme già corrisposte all'Appaltatore a titolo di anticipazione e non ancora recuperate nel corso dei pagamenti già erogati;
 - qualora per il legittimo riconoscimento del pagamento diretto dei subappaltatori non vi siano risorse sufficienti in quanto già erogate a titolo di anticipazione, la Stazione appaltante provvede all'escussione della garanzia di cui all'Art. 16 o di cui all'Art. 36, nella misura necessaria a soddisfare il credito dei subappaltatori;
 - in ogni caso, può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 5, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'Art. 1262, primo comma, del Codice civile.
9. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC relativo ai subappaltatori; ove per qualunque motivo ciò sia impossibile, tale documento deve essere fornito tempestivamente dai subappaltatori tramite



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

l'Appaltatore.

10. La disciplina in materia di pagamento dei subappaltatori si applica anche in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
11. Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice dei contratti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai subcontratti.

Art. 32. Distacco di manodopera

1. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'Art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo impiego della manodopera distaccata, apposita dichiarazione attestante:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia obbligatoriamente);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco di manodopera per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti;
 - d) che non ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro, di intermediazione illecita di manodopera o di sfruttamento del lavoro.
2. La dichiarazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse dell'impresa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in alcun modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo all'impresa distaccante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti.
3. Il distacco deve essere comunicato entro 5 (cinque) giorni al Centro per l'impiego competente per territorio e i lavoratori distaccati siano registrati sul Libro Unico del Lavoro del distaccatario utilizzatore all'inizio e alla fine del rapporto oppure, in alternativa, in tutti i mesi di durata del distacco.
4. La Stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti o le condizioni previste dai commi 1 e 2.
5. Qualora il contratto di distacco sia stato certificato ai sensi degli Artt. da 76 a 79 e 84, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, la dichiarazione di cui al comma 1 è sostituita dalla presentazione, a cura del distaccatario, della pertinente certificazione di cui all'Art. 6 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004 e sono omessi gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4.

Art. 33. Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avvalimento

1. Qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento di cui all'Art. 104 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante, tramite il DL e il RUP vigila, verifica e controlla con qualunque mezzo:
 - a) il rispetto del contratto di avvalimento depositato in fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
 - b) l'utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- ausiliaria;
- c) che i mezzi messi a disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente;
 - d) che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale, previdenziale e assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile e alle norme pertinenti.
2. Ai sensi dell'Art. 104, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti dall'Art. 54 del presente contratto, in materia antimafia, si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
 3. Se l'impresa ausiliaria, ai sensi dell'Art. 104, comma 8, del Codice dei contratti, assume il ruolo di subappaltatore, trova applicazione la disciplina sul subappalto di cui alla presente Sezione, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo per i lavori che non sono oggetto del contratto di subappalto.
 4. Il presente articolo non trova applicazione qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso al solo avvalimento di garanzia e non all'avvalimento operativo, quali fattispecie distinte come ricostruite dalla giurisprudenza univoca e costante.

Art. 34. Disposizioni in materia di B.I.M.

1. Il progetto posto a base di gara è stato redatto con sistema di elaborazione elettronica in modalità tradizionale, omettendo il sistema B.I.M. di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 2017, n. 560, come modificato dal decreto ministeriale 2 agosto 2021, n. 312, in ragione dell'importo inferiore a quello previsto dall'Art. 6, comma 1.

Art. 35. Regolare esecuzione e collaudo

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, salvo il maggiore tempo attribuibile all'Appaltatore per l'esecuzione delle riparazioni e delle lavorazioni ordinate in sede di accertamento della regolare esecuzione.
1. Per quanto non previsto, si rimanda all'Art. 12 del CSA nonché all'Allegato II.14 del Codice dei contratti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

TITOLO VI. ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 36. Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva.

1. L'Appaltatore ha presentato idonea garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, rilasciata dalla compagnia Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A., n. 07760/34/49494930, emessa l'11/09/2023.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'Art. 117, comma 8, del Codice dei contratti; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. Ai sensi dell'Art. 117, comma 5, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 37. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'Art. 117 del Codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Appaltatore ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa ai sensi dell'Art. 117, comma 10, del Codice dei contratti. L'Appaltatore deve consegnare tale polizza entro sette giorni naturali consecutivi dalla consegna lavori. La polizza deve rispettare le clausole e le caratteristiche specificatamente indicate nella documentazione di gara, e in particolare prevedere:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- a) una Sezione A " *Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione*" che assicuri:
 - i danni alle opere oggetto del contratto per una somma pari al valore del contratto medesimo, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;
 - i danni alle opere preesistenti per una somma non inferiore a € 300.000,00;
 - i costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma non inferiore a € 100.000,00;
 - b) una Sezione B " *Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere*" che assicuri:
 - i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 500.000,00 per sinistro e per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.
 - c) la copertura di tutti i danni indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella documentazione di gara;
 - d) quali soggetti assicurati l'Appaltatore, i subappaltatori, i fornitori, i consulenti, la Stazione appaltante, il Direttore dei lavori, il Responsabile dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nonché tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'opera;
 - e) decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità fino alle ore 24:00 del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
 - f) una clausola di "garanzia di manutenzione", per il periodo di garanzia di manutenzione che decorre del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dura 24 mesi, fino alla data di emissione del certificato definitivo.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'Appaltatore ha consegnato apposita polizza di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e contro i Rischi di Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO) n. 107629792, rilasciata in data 31/12/2017, dalla Compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A., agenzia di Verona Centro, contenente tutte le clausole e caratteristiche richieste dalla documentazione di gara, con massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro con sotto-limite non inferiore a € 1.000.000,00 per prestatore d'opera. La polizza, di cui al presente comma, contiene tutte le clausole, le estensioni e le caratteristiche previste dalla documentazione di gara.
4. L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze prestate dall'Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. L'Appaltatore dovrà comunicare alle compagnie assicuratrici il nominativo dei subappaltatori e delle opere subappaltate e darne evidenza alla Stazione Appaltante, fornendo eventuale copia delle polizze aggiornate.
5. Qualora i contratti di assicurazione prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. L'Appaltatore comunicherà immediatamente per iscritto alla Stazione appaltante l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, della suddetta polizza assicurativa. Altresì, l'Appaltatore



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

dovrà comunicare alla compagnia assicuratrice qualsiasi cambiamento nella natura, estensione o programma di esecuzione delle opere e farà in modo che la copertura assicurativa sia sempre adeguata a quanto previsto nel contratto e, su richiesta, l'Appaltatore fornirà alla Stazione appaltante copia della polizza e relativa conferma di validità.

7. L'Appaltatore provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare le suddette polizze in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a trasmettere copia delle relative appendici alla Stazione appaltante.

Art. 38. Adempimenti in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato al rispetto di tutta la normativa applicabile al presente appalto in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81 del 2008; è inoltre onere dell'Appaltatore fornire tutta la documentazione necessaria, nominare i soggetti previsti e garantire le misure prescritte dal presente contratto e dalla Sezione 5 del CSA.
2. Gli adempimenti previsti in materia di sicurezza, dal presente contratto e dal CSA, devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore in qualunque forma organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'Art. 65 del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) da tutte le imprese consorziate dei consorzi di cui alla lettera b), indicate per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'Art. 65 del Codice dei contratti, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite del consorzio o di una delle predette imprese indicate a condizione che quest'ultima abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate o consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria o capogruppo se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di cui all'Art. 68 del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai sensi dell'Art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria o capogruppo, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) dai lavoratori autonomi, diversi da quelli che svolgono attività tecniche e professionali di natura intellettuale, che prestano la propria opera in cantiere.
3. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'Art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

5. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
7. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 39. Ulteriori adempimenti in capo all'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato generale, al Regolamento generale, nonché a quanto previsto dal PSC e dai POS, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui all'Art. 25 del CSA.
2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui all'Art. 25 del CSA è conglobato nel prezzo dei lavori e nell'ammontare dell'appalto. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento. Se l'Appaltatore non adempie a tutti gli obblighi previsti, la Stazione Appaltante è in diritto, previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno riscossi d'ufficio e la Stazione Appaltante trattiene la somma sul primo pagamento successivo utile e, se questo è incapiente, recuperando la stessa somma con i metodi previsti dall'ordinamento giuridico, compresa la garanzia di cui all'Art. 36.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
5. L'Appaltatore, inoltre, è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli seppure invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di quest'ultimo;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente CSA e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL;
 - e) la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla contabilizzazione dei lavori.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

6. Sono a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.
7. L'Appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante, prima dell'emissione del certificato di ultimazione di cui all'Art. 11 del CSA, gli elaborati «as built» relativi alle opere eseguite, redatti sulla base del progetto esecutivo originario aggiornato alle eventuali varianti e modifiche approvate dalla Stazione appaltante e dalle variazioni minori legittimamente ordinate dalla DL e assentite dal RUP. Tali elaborati:
 - a) devono essere redatti secondo la metodologia di cui all'Art. 34 e forniti in un esemplare cartaceo e un esemplare su supporto informatico mediante programma di elaborazione grafica, leggibile, non protetto e in un formato facilmente riproducibile ed editabile del tipo DWG o DX;
 - b) devono riprodurre i disegni architettonici, strutturali e gli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi;
 - c) devono essere sottoscritti dall'Appaltatore e condivisi dalla DL che li sottoscrive a sua volta.
8. Ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
9. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, compresi i privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli atti di assenso non ancora acquisiti o non ancora disponibili, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, già acquisiti e resi disponibili dalla Stazione appaltante. In particolare, a svolgere e concludere:
 - a) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, la conservazione ed il ripristino dei percorsi di mobilità, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere. In difetto rimane ed esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni e ad adempiere a quanto richiesto dagli enti ed autorità competenti;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- b) l'espletamento delle stesse pratiche, comprese elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant'altro necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopraddetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore nel caso che si rendesse necessaria una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale od un ritardo nell'avanzamento dei lavori per l'esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi agli spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.
10. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 11. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 12. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli Artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
 13. Essendo l'intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU, con le risorse previste nell'ambito del PNRR e del PNC, l'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente appalto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Affidatario, dall'applicazione di detti principi sono specificamente indicati alle specifiche schede elaborate e comprese nel progetto di fattibilità tecnico economica. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di rispettare le indicazioni contenute nella Guida Operativa per il Rispetto del Principio di Non Arrecare Danno Significativo all'Ambiente, edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, con specifico riferimento alle previsioni riferite alla qualificazione dell'intervento in oggetto, ossia **PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"**; dovranno essere rispettate anche le eventuali previsioni modificative delle normative e della guida che potrebbero intervenire in fase di esecuzione del contratto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

14. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dello specifico investimento. In particolare, l'Appaltatore dovrà:
- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti;
 - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – *do no significant harm*" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento;
 - provvedere alla trasmissione al Stazione Appaltante di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti all'investimento, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
 - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Stazione appaltante di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività;
 - provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sulla Committente secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.
15. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Committente per i danni cagionati a costui a causa di inadempienze dell'appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Applicativo, quali a titolo esemplificativo:
- inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Stazione appaltante ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR o PNC, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto;
 - fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Committente;
 - violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
 - mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;
 - mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento strumentale alla realizzazione della proposta della Committente ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.
16. L'Appaltatore, a seguito dell'avvenuta comprova in fase di gara, dovrà mantenere per tutta la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

durata del contratto l'assunzione delle quote minime percentuali delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, rivolte sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile ai sensi dell'Art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e sulla base delle linee guida di cui al paragrafo 5 del DPCM 7-12-2021, come di seguito indicato:

- almeno il 30% di occupazione giovanile e almeno il 30% di occupazione femminile.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

TITOLO VII. CONTROVERSIE

Art. 40. Riserve e contestazioni

1. Ai sensi dell'Art. 7 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti, le domande e contestazioni dell'Appaltatore che consistano, o possano comportare, pretese di natura economica e conseguenti incrementi di spesa, devono essere esposte, a pena di decadenza, tramite formali riserve.
2. Le modalità di iscrizione delle riserve e la procedura di gestione delle stesse è prevista all'Art. 35 del CSA.
3. Non costituiscono riserve tutte le fattispecie previste all'Art. 7, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.

Art. 41. Accordo bonario e transazione

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'Art. 210 del Codice dei contratti.
2. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall'Art. 212 del Codice dei contratti.
4. La procedura di cui al comma 3 può essere esperita anche per controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 42. Definizione delle controversie

1. Se non si conclude l'accordo bonario ai sensi dell'Art. 41 e l'Appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. È esclusa la competenza arbitrale.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

TITOLO VIII. ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 43. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia-industria nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Brescia.
2. L'Appaltatore, il subappaltatore e il cottimista, sono obbligati all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti, nonché eventualmente entrate in vigore, per quanto di rispettiva competenza nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbligano ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali previsti dalla documentazione di gara e sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi degli Artt. 11 e 119, comma 7, del Codice dei contratti;
 - b) i suddetti obblighi sono vincolanti anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) sono obbligati al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d) sono obbligati al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'Art. 36 della suddetta legge.
3. In caso di inottemperanza, da parte dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante si avvale di quanto previsto dall'Art. 11, comma 6, del Codice dei contratti.
4. In caso di crediti insufficienti per la garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell'Art. 117, comma 5, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può procedere all'escussione della garanzia definitiva.
5. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi dell'Art. 31 del presente Contratto, sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista.
6. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati al comma 2 sono obbligati alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.

7. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'Art. 39 della legge n. 133 del 2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Art. 44. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo non sia accessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento.
4. Ai sensi dell'Art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive non regolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dagli istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a);
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all'Art. 17 del presente contratto limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Se la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quelli oggetto del presente contratto, l'Appaltatore che risulta regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente contratto, oppure se non può agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato in cantiere, come previsto dall'Art. 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente contratto, con il quale si può procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi del comma 3.

Art. 45. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'Art. 122, comma 1, del Codice dei contratti.
2. La Stazione appaltante risolve il contratto nei casi di cui all'Art. 122, comma 2, del Codice dei contratti.
3. La Stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'Art. 122, commi 3 e 4 del Codice dei contratti.
4. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE; il grave inadempimento può derivare da più inadempimenti ripetuti nel tempo;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'Art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'Art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- k) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - l) applicazione di penali, derivanti dall'Art. 12 e dall'Art. 49 del presente contratto, per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale.
5. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
 6. La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
 7. L'Appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'Art. 122, commi da 5 a 9, del Codice dei contratti.
 8. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli Artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'Art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 46. Adempimento per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale ha luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
2. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore costo e gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante, derivanti:
- dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - dalla tardiva ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento;
 - da ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'Art. 124 del Codice dei contratti e dell'Art. 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942, in materia di eventuale prosecuzione del contratto nonché le disposizioni di cui all'Art. 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 47. Danni per causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.
3. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati in contraddittorio dalla DL che redige apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.
4. Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le precauzioni e gli adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia fatta, nella misura prevista dall'Art. 31, comma 2, dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti.
6. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 5, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'Art. 120, comma 9, del Codice dei contratti.

Art. 48. Clausola di rinegoziazione

1. Ai sensi delle previsioni di cui all'Art. 9 del Codice dei contratti, è espressamente prevista la possibilità di rinegoziare le condizioni di cui al presente contratto, al fine di tutelare l'equilibrio contrattuale, nel caso in cui sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato. Si applicano le disposizioni previste all'Art. 9 del Codice dei contratti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Art. 49. Casi particolare di penali e deprezzamenti

1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente contratto o dalle norme giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell'Appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'Appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorità in forza di leggi e di regolamenti, sono applicate le disposizioni che seguono.
2. La Stazione appaltante applica all'Appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'Appaltatore, nei casi previsti dal presente CSA, € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
 - b) per ciascun giorno di ritardo nella presentazione di documentazioni o informazioni concernenti l'esecuzione del contratto, rispetto alla richiesta, € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
 - c) per ciascun giorno di ritardo nella messa a disposizione di attrezzature o di personale necessarie o per le attività di indagine, verifica o sondaggi richiesti dal collaudatore o dal DL, rispetto alla richiesta, € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
 - d) se l'inadempimento è ritenuto tollerabile dal DL e vi è posto rimedio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà.
3. In tutti i casi le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 sono incrementate degli oneri che la Stazione appaltante sopporta per il proprio intervento sostitutivo o integrativo per rimediare o attenuare gli affetti degli inadempimenti.

Art. 50. Conformità agli standard sociali

1. L'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Contratto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'Appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
 5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'Art. 49, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 51. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'Art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'Appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi indicativi dei conti correnti dedicati, anche se in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicare è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'Art. 19.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione di spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP riferiti all'affidamento in oggetto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'Art. 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 45, del presente contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 52. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'Art. 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'Art. 124, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'Art. 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli Art. 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 53. Anticorruzione e responsabilità 231/2001

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara formalmente:
 - a) di accettare il Codice Etico della Stazione appaltante – pubblicato sul sito internet www.bresciainfrastrutture.it, sezione "Società Trasparente" –, impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, a rispettarne i relativi contenuti;
 - b) di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Stazione appaltante e successivi aggiornamenti – pubblicati sul sito internet www.bresciainfrastrutture.it, sezione "Società Trasparente" –, impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, a rispettarne i relativi contenuti;
 - c) di non essere mai stata coinvolta in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.lgs., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- d) di accettare incondizionatamente il Patto d'integrità di Brescia Infrastrutture S.r.l. e di essere consapevole che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto medesimo è causa di esclusione dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Qualora l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, la Stazione appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La realizzazione da parte dell'Appaltatore di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/2001, del quale, in qualunque modo, la Stazione appaltante sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del Contratto.
 3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e far rispettare, per quanto di competenza, i divieti imposti dall'Art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'Art. 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
 4. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta e la successiva sottoscrizione del contratto, si è impegnato e si impegna, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;
 - b. a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo, di tentativi di corruzione, concussione, traffico di influenze, frode nelle pubbliche forniture, che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nel corso del contratto e dei quali sia venuto o sia tenuto alla conoscenza;
 - c. ad accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o di uno dei soggetti ad esso riconducibile previsti dall'Art. 94, comma 3, del Codice dei contratti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti:
 - di cui all'Art. 94, comma 1, lettera a), lettera b) o lettera f), del Codice dei contratti;
 - di cui agli Artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale.
 5. Ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di cui al comma 1, è sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione è applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell'uno per 1000 dell'importo del contratto, a seconda della gravità dell'inadempimento.
 6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui al comma 1 o al comma 2, possono comportare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.
 7. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche applicabili e vigenti in materia.
 8. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'Art. 317 del Codice penale.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

TITOLO IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli Artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto la Stazione appaltante deve acquisire dall'Appaltatore la dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia, con riguardo a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'Art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in ragione dell'importo non superiore a 150.000 (centocinquantamila) euro, ai sensi dell'Art. 83, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo.
2. In luogo della documentazione di cui al comma 2, è ritenuta sufficiente, ai sensi dell'Art. 83-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, introdotto dall'Art. 3, comma 7, legge n. 120 del 2020, una delle seguenti condizioni:
 - a) l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, ai sensi dell'Art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012;
 - b) idonea iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'Art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, ai sensi dell'Art. 83-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 55. Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in esecuzione e/o in dipendenza del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 56. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano e garantiscono la piena applicazione delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione degli obblighi oggetto del presente contratto. In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno raccolti in occasione e per la stipula del contratto stesso, verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), ai soli fini di perfezionare il contratto e per l'adempimento delle connesse attività amministrativo-contabili.

Art. 57. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'Art. 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'Art. 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'Art. 18, comma 2, del Codice dei contratti:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'Art. 8 del Capitolato generale.
 4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge.

Art. 58. Clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC o di Raccomandata A/R, dalla Stazione appaltante per porre fine all'inadempimento, la medesima Stazione appaltante ha la facoltà di considerare risolto il presente contratto e di trattenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore al risarcimento dell'ulteriore danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal Codice dei contratti, Art. 122, nel presente contratto e/o negli atti di gara, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'Art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC o Raccomandata A/R nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi generali di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti, ovvero dei requisiti specifici richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del presente contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi e, comunque, qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'Art. 67 del D.lgs. 159/2011;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Stazione appaltante;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del presente Contratto;
 - e) violazione della norma SA 8000;
 - f) mancato adempimento agli obblighi di cui all'Art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136;
 - g) reiterati inadempimenti dell'Esecutore, anche se non gravi e comunque inadempienti che hanno prodotto n. 5 non conformità gravi;
 - h) negli altri ulteriori specifici casi previsti nel presente contratto e/o nelle specifiche tecniche.
3. In tutti i casi di risoluzione, la Stazione appaltante ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Esecutore a mezzo PEC o Raccomandata A/R, fermo restando il diritto della medesima Stazione appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 59. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli Artt. 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli Artt. 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Marcello Peli

MR COPERTURE S.R.L.
L'Amministratore Unico
Sig. Michele Rizzo